

Milano, 16 aprile 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede

CIRCOLARE N. 17/2019

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Il D.L. 23.10.2018 n. 119 convertito in L. 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019), ha modificato l'art. 2 del D.Lgs 5.08.2015 n. 127 (DLgs 127/2015) relativo alla “Trasmissione telematica dei corrispettivi”.

ASPETTI GENERALI

Tale provvedimento ha reso **obbligatoria**, con decorrenza **dal 1º gennaio 2020, ovvero dal 1º luglio 2019** per i soggetti, con volume di affari superiore ad € 400.000¹ la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi finora stabilita come opzionale per i commercianti al minuto e per coloro che esercitano attività assimilate di cui all'art. 22 DPR 633/72 che qui si elencano:

- cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
- prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
- prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
- prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
- prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
- operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 del medesimo D.P.R. n. 633/1972;
- attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

¹ Rileva il volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA anno 2018 e prescinde dal fatturato riferito alla sola vendita al dettaglio

La norma ribadisce altresì che con l'introduzione della memorizzazione elettronica e trasmissione dei dati dei corrispettivi è resa superflua l'annotazione degli stessi dati sul registro cartaceo (art. 24 DPR 633/72) e pertanto ne cancella l'obbligo. **Viene quindi meno la tenuta e l'annotazione del registro dei corrispettivi** poichè a decorre dalle citate date, l'unica forma di certificazione dei corrispettivi sarà la memorizzazione e l'invio telematico.

Parimenti con la trasmissione telematica dei corrispettivi **viene meno l'obbligo di certificare gli stessi con il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale**; tuttavia si dovrà emettere il "documento commerciale di cui al DM 7.12.2016" (Allegato) fermo restando l'obbligo di emissione della fattura laddove richiesta del cliente.

Inoltre, la disposizione in esame stabilisce che per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31.12.2018.

Rimane altresì invariata la norma sulla trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici (Vending machine) la cui obbligatorietà è stata stabilita sin dal 1.4.2017 ovvero dal 1.1.2018 per i distributori automatici senza "porta di comunicazione".

REGISTRATORI TELEMATICI

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica potrà essere effettuata mediante registratori di cassa telematici, ovvero utilizzando altri strumenti che garantiscano la sicurezza e la inalterabilità dei dati, che saranno regolamentati da provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione.

In attuazione dell'art. l'art. 2, comma 4, del DLgs 127/2015 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. N. 182017 del 28.10.2016 (il "Provvedimento") con il quale sono state definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici ed i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, predisponendo all'uopo specifiche tecniche, allegate al Provvedimento e periodicamente aggiornate, disponibili nell'apposita aera tematica del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

La trasmissione telematica dei dati è effettuata esclusivamente mediante l'uso del **Registratore Telematico** (costituito da componenti hardware e software) che, al momento delle chiusure giornaliere, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate rispettando le regole e le specifiche tecniche del Provvedimento.

Documento Commerciale e Fattura elettronica

Pertanto, l'esercente non sarà più tenuto ad emettere scontrino o ricevuta fiscale, ma documenterà l'operazione avvenuta tramite il **"Documento Commerciale"** di cui al DM 7.12.2016 in allegato che, oltre ad esplicare gli effetti per la garanzia sul prodotto, su richiesta del cliente, riporterà il codice fiscale e la partita IVA dell'acquirente per assumere validità anche ai fini fiscali.

Il Documento Commerciale è emesso per documentare l'operazione salvo che non sia emessa la fattura che dovrà, nella generalità dei casi, essere emessa in formato elettronico.

Nella fase attuale che precede la trasmissione telematica dei corrispettivi, l'esercente può emettere una fattura differita (sarà tenuto ad emettere una ricevuta fiscale o scontrino da utilizzare come documento

equipollente) ovvero una fattura immediata da trasmettere al sistema di interscambio (SdI), ma al momento della vendita dovrà rilasciare un'apposita “quietanza” (art. 1199 C.C.) che assumerà rilevanza solo commerciale e non di natura tributaria.

Con l'introduzione dei corrispettivi telematici è opportuno, se il Registratore Telematico lo permette, di emettere immediatamente la fattura elettronica.

ESERCENTI CHE OPERANO CON PIU' DI TRE PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA.

Le specifiche tecniche a tale Provvedimento contengono particolari prescrizioni per gli esercenti che operano con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita.

Per tali soggetti la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei singoli punti cassa possono essere effettuate mediante un unico “punto di raccolta”.

Per punto di raccolta si intende un Registratore Telematico collegato ai singoli punti cassa, definito anche “Server di consolidamento – Registratore Telematico” (“Server-RT”). Il Server-RT allocato presso il singolo punto vendita, rappresenta sempre il primo punto in cui vengono raccolti i corrispettivi e costituisce lo strumento che sigilla i file e li invia al sistema AE.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ciascun punto vendita deve disporre di un proprio Server-RT che potrà essere anche collocato presso un unico locale centralizzato con elevati livelli di sicurezza fisica e logica. Anche in questo caso, tuttavia, agli utenti autorizzati va garantita la possibilità, presso ciascun punto vendita di accedere a tutte le funzioni disponibili sul relativo Server-RT, al fine di consentire le attività di gestione e controllo presso il punto vendita stesso.

CERTIFICAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI E DEI SISTEMI INFORMATICI

Le specifiche tecniche precisano altresì che gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono dotarsi di sistemi di controllo interni dei processi la cui conformità deve essere periodicamente certificata.

Il processo di controllo interno deve rispettare alcuni requisiti minimi tra cui la verifica che ad ogni documento di vendita (corrispettivo) corrisponda un incasso. Inoltre, il controllo deve assicurare che tutte le differenze ed eccezioni siano riconciliate e supportate da apposita documentazione.

La conformità dei processi amministrativi e contabili nonché dei sistemi informatici dell'azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi deve essere attestata almeno ogni tre anni, da soggetti abilitati (società di revisione, istituti universitari e CNR).

Da ultimo, qualora i singoli punti dell'esercente adottino, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l'esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le medesime caratteristiche. A tal fine l'esercente produrrà un'autocertificazione per i punti vendita che adottano i medesimi sistemi.

In assenza di indicazioni espresse sui tempi di prima applicazione dell'obbligo di certificazione della conformità, l'Agenzia delle entrate ritiene che tale certificazione debba essere effettuata, di regola, in via

preventiva, ovvero contestualmente all'entrata in funzione dei nuovi processi. Pertanto, considerato che l'obbligo di invio dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DLgs 127/2015 entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2019 per gli esercenti con volume d'affari superiore a € 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei commercianti al minuto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la certificazione di conformità dei processi di cui sopra dovrà essere garantita almeno entro tali date. (Consulenza giuridica Agenzia delle Entrate 20.03.2019 n. 13)

SANZIONI

Ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sopra evidenziati e ai soggetti che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, si applicano in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6 comma 3, e 12, comma 2, del DLgs 471/1997. In particolare, in caso di corretta annotazione dell'operazione, ma ritardata od omessa comunicazione, la sanzione amministrativa è stabilita da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000.

ESONERI E ALTRE NUOVE DISPOSIZIONI

Nell'art. 2 del DLgs n. 127/2015 sono stati altresì inseriti anche nuovi commi (comma 6-ter, 6-quater e 6-quinquies) che introducono disposizioni in materia di possibili esoneri dall'obbligo della trasmissione telematica, norme particolari in materia di cessione di farmaci e l'attribuzione ai soggetti interessati di un contributo per l'acquisto o l'adattamento dei Registratori Telematici.

Esoneri per zone geografiche

La trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle entrate comporta la necessità che ogni punto vendita possa disporre di una connessione alla rete Internet ma allo stato attuale alcune zone del territorio italiano risultano prive della necessaria copertura. In questo caso le operazioni di cui all'art. 22 del DPR 633/72 potranno essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale ovvero dello scontrino fiscale. (art 2, comma 6-ter DLgs n. 127/2015)

Cessioni di farmaci

I soggetti che vendono farmaci e, quindi, tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. (art 2, comma 6-quater DLgs n. 127/2015).

Contributo incentivante e credito d'imposta

Per gli acquisti o adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, negli anni 2019 e 2020 viene concesso un contributo complessivamente pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento per ogni strumento.

In data 28.2.2019 è stato emanato il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 49842 con il quale vengono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta che qui si sintetizzano:

- Il credito d'imposta, spettante in relazione alle spese sostenute negli anni 2019 e 2020, è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul



valore aggiunto successiva al mese in cui è registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti;

- Il corrispettivo per il Registratore Telematico deve essere pagato con modalità tracciabile (assegni bancari, postali, circolari, bonifici, carte di debito, di credito, prepagate etc);
- Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nella dichiarazione degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo.
- I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate;

Distinti saluti.

Allegato

DM 7.12.2016